

eserciterà il controllo previsto dalla legge e l'I. N. A. avrà una funzione di controllo e coordinamento anche, at-
tualmente, attraverso la cessione obbli-
gatoria di una quota sui contratti e-
messi.

4.) - l'I. N. A. assumerà le fun-
zioni di Ente gestore e amministratore
delle somme destinate ai risarcimenti e-
gli eredi delle vittime provocate dagli in-
vestimenti di autoveicoli il cui con-
ducente o proprietario è rimasto scuo-
sinto; per tale compito si varrà di
un certo numero di Compagnie appo-
sitamente designate.

5.) - l'I. N. A. attingerà i me-
zzi per l'esercizio, attraverso congrue
identificazioni di contributi e potrà
crearsi un fondo di esercizio attra-
verso anticipazioni che, se non fossero
fatte dallo stesso I. N. A. dovrebbero es-
sere fornite dalle Compagnie.

6.) - a ciascuna delle Compagnie
di assicurazione designate alla liqui-
dazione agli eredi delle vittime di in-